

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

10/07/2009 Il Sole 24 Ore NOTIZIE In breve	4
10/07/2009 Il Sole 24 Ore Sì alla rettifica per immobili post-scissione	5
10/07/2009 Il Sole 24 Ore Il Grattaquiz tradisce l'Abruzzo	6
10/07/2009 Il Sole 24 Ore Immobili in leasing con Ici anticipata	7
10/07/2009 Il Sole 24 Ore Gli sconti fiscali nel Dl anti-crisi	8
10/07/2009 La Repubblica - Roma E Alemanno batte cassa: "Un miliardo dalla Regione"	10
10/07/2009 Il Messaggero - ROMA Multe non pagate, il Comune propone una legge per eliminare gli interessi	11
10/07/2009 Il Giornale - Genova Sconti sull'Ici: il Comune ignora la legge	13
10/07/2009 ItaliaOggi Compensazioni Iva con i revisori	14
10/07/2009 ItaliaOggi Ancl ai ferri corti con l'Inps	15
10/07/2009 ItaliaOggi Tariffa unica per l'albo unico	17
10/07/2009 ItaliaOggi La stima catastale sbagliata non inficia il prezzo-valore	18
10/07/2009 ItaliaOggi Cambi destinazione, recupero Iva	19
10/07/2009 ItaliaOggi Veneto, una regione in movimento	20

10/07/2009 ItaliaOggi	22
Per la gestione degli immobili il comune paga l'Iva	
10/07/2009 ItaliaOggi	24
DI anticrisi, le novità sotto la lente	
10/07/2009 ItaliaOggi	25
Stabilizzazioni senza sconti	
10/07/2009 ItaliaOggi	26
Tarsu, sulle tariffe parola alla giunta	
10/07/2009 ItaliaOggi	27
Contabilità, visto al restyling	
10/07/2009 ItaliaOggi	28
Più flessibilità sul precariato. Ma i limiti restano	
10/07/2009 ItaliaOggi	29
Partecipate, dismissioni subito	
10/07/2009 ItaliaOggi	31
La necessità familiare giustifica esecuzioni forzate	
10/07/2009 ItaliaOggi	32
Fuori dall'albo chi non paga i comuni	
10/07/2009 ItaliaOggi	33
Le Anci del nord a convegno	
10/07/2009 ItaliaOggi	34
Società di leasing, addio all'Ici	
10/07/2009 MF	35
La City di Verona fa causa al Comune	
10/07/2009 Il Mattino di Padova - Nazionale	36
Federalismo alla catalana con materie e tasse proprie	
10/07/2009 La Padania	37
FEDERALISMO Veneto e Catalogna ieri a confronto	
10/07/2009 L'Espresso	38
Nessuno tocchi LE BANCHE	

TOP NEWS FINANZA LOCALE

29 articoli

NOTIZIE In breve

ENTI LOCALI

Al via la conferenza
dei piccoli Comuni

Si apre oggi a Cernobbio, in provincia di Como, la nona conferenza nazionale dell'Anci piccoli Comuni. Riforme, semplificazione e sviluppo dei territori saranno i temi della conferenza.

INGEGNERI

Ordine dei tecnici sotto condizione

Paolo Stefanelli, presidente del consiglio nazionale degli ingegneri, precisa le condizioni per l'appoggio della categoria all'ordine che dovrebbe unire geometri e periti agrari e industriali. «Il progetto - dice - incide su attività di competenza degli ingegneri e, se non opportunamente modificato, comporta conseguenze inaccettabili». I nodi da sciogliere, secondo Stefanelli, sono i percorsi formativi e la definizione delle competenze. «Il dialogo - rassicura Stefanelli - resta aperto e prendiamo atto con soddisfazione della disponibilità delle tre categorie tecniche a condividere le nostre osservazioni»

CONFINDUSTRIA

Banca dati lavoro
in un Cd-rom

Confindustria Latina ha realizzato un formulario del rapporto di lavoro su Cd-rom. L'opera contiene 130 tra lettere e contratti, organizzati secondo 14 macro-argomenti. I 400 link ipertestuali consentono di accedere a circa 300 documenti. La presentazione del Cd si terrà lunedì 13 luglio, alle 16, presso la sede di Confindustria Latina (via Montesanto 9).

REGOLE IVA

Sì alla rettifica per immobili post-scissione

La risoluzione n. 178/E diramata ieri dalla agenzia delle Entrate esamina il problema della rettifica dell'Iva in base all'articolo 19 bis 2 del Dpr 633/72 in presenza di scissione societaria.

Nel caso esaminato dall'agenzia delle Entrate e nella risposta fornita attraverso la risoluzione, la società scissa possedeva molti immobili per alcuni dei quali non aveva detratto l'imposta mentre per altri aveva applicato il pro-rata di detrazione. Gli immobili in questione sono stati poi trasferiti alla società beneficiaria. In forza del principio della neutralità della scissione, l'Agenzia conferma che per i fabbricati che la società beneficiaria affitta applicando l'Iva, sussiste il diritto al recupero della detrazione in relazione a un decimo per anno fino al compimento del decennio dall'acquisto.

L'agenzia precisa, nella risposta fornita alla società interpellante attraverso la risoluzione in questione, che relativamente agli immobili per i quali la società scissa aveva detratto l'imposta con il prorata, la società beneficiaria dovrà continuare a operare la rettifica, se si verifica una variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti.

G.P.T.

Lotterie. Tra le cause il basso impegno dei rivenditori che incassano meno e un mercato ormai saturo

Il Grattaquiz tradisce l'Abruzzo

Alla ricostruzione finora solo cinque milioni dei 36 preventivati LA FRENATA Dopo una buona partenza le vendite si sono praticamente fermate I tagliandi staccati non superano i 20 milioni

Giuliano Balestreri

MILANO

Il gratta e vinci tradisce l'Abruzzo e le popolazioni terremotate. Complice anche la frenata del concorso che nei primi sei mesi dell'anno ha raccolto 4,9 miliardi (+1,6%), la lotteria nata per raccogliere fondi necessari alla ricostruzione non è mai decollata.

L'allarme è stato lanciato da AgriproneWS, ma lo confermano le prime stime sulle vendite.

Il consorzio lotterie nazionali, guidato da Lottomatica - su indicazione dei Monopoli di stato - ha stampato 50 milioni di biglietti con l'obiettivo di venderli tutti tra maggio e agosto. Peccato che i tempi siano raddoppiati. Dopo una buona partenza, le vendite si sono praticamente fermate e secondo una stima di Agicos i tagliandi staccati non superano i 20 milioni, contro un'attesa di circa 35 milioni entro l'inizio di luglio.

Monopoli e gestori puntano il dito contro le ricevitorie, «ma forse il problema è legato al tipo di prodotto», replica Giovanni Riso, presidente della Federazione italiana tabaccai. L'idea di fondo era replicare la strategia adottata nel 2006 per sanare il buco del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Torino. La lotteria istantanea, lanciata durante le gare, fu un successo.

«Oggi il contesto è molto diverso - dicono gli esperti di Agicos - il mercato sta attraversando una fase di rallentamento e probabilmente ha raggiunto il suo picco a quasi 10 miliardi di raccolta complessiva».

Alle difficoltà del mercato si aggiunge una certa reticenza dei venditori che dal Grattaquiz incassano il 6% anziché l'8% e in molti non hanno gradito: «Su questo argomento abbiamo avviato un'indagine interna. Vediamo a quali risultati porterà - continua Riso - ma di certo se i clienti chiedono un prodotto noi lo vendiamo».

La raccolta del gioco dedicato all'Abruzzo viene ripartita tra il 67% restituito ai giocatori sotto forma di vincite, il 3% (anziché il 4%) al consorzio lotterie nazionali, il 6% alla ricevitorie e il restante 24% alla ricostruzione dei danni causati dal terremoto. Secondo i calcoli iniziali entro l'estate nelle casse dell'Abruzzo sarebbero dovuti entrare circa 36 milioni di euro. Soldi che probabilmente arriveranno - dicono da Agicos - ma bisognerà aspettare fine anno, «forse l'inizio del 2010». A oggi alle popolazioni terremotate sono arrivati poco meno di 5 milioni.

Lottomatica continua a promuovere il gioco, ma i tabaccai chiedono «più pubblicità» e sottolineano come le persone «iniziano a dimenticarsi della tragedia». Insomma il Grattaquiz è rimasto stritolato tra una certa resistenza dei rivenditori e la scarsa memoria degli italiani, generosi nell'immediato, ma veloci a dimenticare le promesse. In un certo senso il gioco è partito già penalizzato, debuttando un mese dopo la tragedia dello scorso 6 aprile. Ma è rimasto prigioniero anche di un gioco già arrivato al suo picco, con limitati spazi di crescita. Secondo quanto riportato da AgriproneWS entro agosto sarà pubblicato il nuovo bando, ma gli esperti sono pronti a scommettere che saranno pochi - forse la sola Sisal - a voler davvero competere con Lottomatica, l'attuale gestore.

giuliano.balestreri@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Subito coinvolto l'utilizzatore

Immobili in leasing con Ici anticipata

Luigi Lovecchio

Nei contratti di leasing, a versare l'Ici è sempre tenuto il locatario, anche se oggetto del contratto è un immobile in costruzione. La soggettività passiva del locatario, inoltre, inizia con la data di stipula del contratto. L'articolo 8 del Ddl sviluppo approvato ieri modifica il secondo comma dell'articolo 3 del Dlgs 504/92, con un'innovazione che si applicherà ai contratti sottoscritti dalla data di entrata in vigore della legge.

La precedente versione dell'articolo 3 prevedeva che per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo fosse il locatario, ma era dubbia l'individuazione della decorrenza di questa attribuzione di soggettività passiva. Secondo una circolare del 1999 (la 109/E), il momento rilevante si doveva identificare nella data di consegna dell'immobile, piuttosto che in quella di sottoscrizione del contratto di leasing. La disposizione previgente, inoltre, trattava in modo specifico il caso dei fabbricati D, non censiti e posseduti da imprese, per i quali il trasferimento della soggettività era differito all'anno successivo a quello di stipula del contratto.

La modifica intende dunque unificare i leasing immobiliari, senza più distinguere i fabbricati D dagli altri immobili, attribuendo loro un'unica data di efficacia ai fini Ici. Per i contratti sottoscritti dalla data di entrata in vigore della norma modificata, dunque, l'Ici sarà sempre dovuta dall'utilizzatore a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. C'è un effetto ulteriore: nella disciplina previgente, in caso di locazione finanziaria di un immobile da realizzare, l'Ici doveva essere corrisposta dalla società concedente sino alla realizzazione e consegna dell'immobile. Con la modifica, l'utilizzatore sarà tenuto al tributo comunale già dalla sottoscrizione del contratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La strada per il rilancio I NODI DEL CREDITO

Gli sconti fiscali nel Dl anti-crisi

Sgravi sulle sofferenze per lanciare il patto banche-imprese e la moratoria sui debiti RIENTRO DEI CAPITALI Oltre alla misura per le perdite bancarie sui crediti, tra le correzioni al provvedimento in arrivo anche il nuovo «scudo»

Dino Pesole

ROMA

Gli ulteriori sconti fiscali promessi dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti alla deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti bancari in sofferenza potrebbero essere inseriti sotto forma di emendamento al decreto anti-crisi in discussione alla Camera. «Credo che sia il veicolo normativo più adatto», conferma il relatore per la commissione Finanze, Maurizio Fugatti, che non si sbilancia sull'entità dell'ulteriore agevolazione: «Il termine per la presentazione degli emendamenti scade lunedì. Valuteremo con il ministro». Tra le proposte correttive in arrivo, la riedizione dello scudo fiscale (tuttora in via di definizione), il possibile ampliamento della «Tremonti-ter», modifiche alla norma sul tetto alla commissione di massimo scoperto, e una stretta antievasione con le revisione dei criteri Isee e l'inasprimento delle sanzioni per gli evasori totali. Si valuta infine un possibile ritocco al Patto di stabilità interno, per svincolarne alcune tipologie di investimenti.

Per la partita banche-imprese, tutto dipende dall'esito del tavolo a tre, con il Governo, che dovrà dar vita attraverso un avviso comune all'annunciata moratoria sulle scadenze più pressanti per il credito alle imprese, cui seguirà appunto lo sconto fiscale sui crediti in sofferenza. Una volta definiti i contorni della moratoria, per la quale non è necessario un intervento normativo, si potrà procedere alla definizione dello sconto che al contrario va stabilito con norma ad hoc. È quindi probabile che l'eventuale emendamento governativo verrà predisposto direttamente per l'aula, che dovrebbe licenziare il decreto entro il 20 luglio, per consegnarlo al Senato che provvederà ad approvarlo in via definitiva. Se si ricorrerà al voto di fiducia, la misura verrà inserita nel maxiemendamento che sostituirà l'intero impianto originario.

Per ora fa testo quanto già previsto dall'articolo 7 del decreto. Con una modifica all'articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi, viene elevata dallo 0,30 allo 0,50% la percentuale da applicare all'ammontare dei crediti iscritti in bilancio, al fine di determinare il tetto massimo deducibile in ciascun esercizio. L'altra novità è che il periodo in cui è ripartita la deduzione della quota eccedente il limite annuo viene ridotto da 18 a 9 anni. Il dispositivo dell'articolo 7 precisa peraltro che lo stralcio per inesigibilità di un credito iscritto in bilancio è riconosciuto fiscalmente per la quota di reddito precedentemente non svalutata o non accantonata per rischio di insolvenza.

Stando alla relazione tecnica che accompagna il provvedimento, il nuovo regime di deducibilità delle svalutazioni sui nuovi crediti bancari comporta una perdita di gettito Ires di 19 milioni nel 2009, 49 milioni nel 2010 e 81 milioni nel 2011. L'eventuale incremento del tetto di deducibilità comporterà evidentemente un costo aggiuntivo, da coprire con misure compensative.

Alla Camera si attende che il Governo approvi il Dpef, preconditione necessaria per qualificare il decreto anticrisi come "collegato" alla manovra, come ha esplicitamente dichiarato la presidenza di Montecitorio. Sull'argomento vi è stato ieri uno scambio di idee tra il ministro Tremonti e il presidente della Camera, Gianfranco Fini. Per i presidenti di Casartigiani, Cna, Confartigianato e Confesercenti, ascoltati dalle commissioni Finanze e Bilancio, il decreto contiene misure «che cercano di rispondere alla situazione di difficoltà in cui versano le piccole e medie imprese». Ora, però, servono altri interventi utili a consolidare i segnali di ripresa economica: tra questi, ampliamento del raggio di azione della «Tremonti-ter», che detassa gli utili reinvestiti in macchinari.

Intanto ieri il presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, ha detto che i risultati dell'istruttoria avviata dall'Antitrust circa i nuovi impegni assunti dalle banche sul massimo scoperto verranno resi noti «dopo l'estate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La polemica "Ho parlato con Marrazzo, spero che entro luglio il contenzioso si chiarirà" . Ma il governo ha frenato sui trasferimenti per il Lazio

E Alemanno batte cassa: "Un miliardo dalla Regione"

(giovanna vitale)

di crediti che vantiamo dalla Regione Lazio e che non arrivano». Batte cassa il sindaco Alemanno: «Per non creare squilibri al bilancio è necessario avere queste risorse». Ovvero: 468 milioni per le aziende di trasporto, 232 per la gestione commissariale e 363 per quella ordinaria. È consapevole, il sindaco, che la difficoltà del presidente Marrazzo derivano «da problemi relativi al rapporto tra Regione e Governo», tant'è che «terminato il G8 partirà un tavolo di confronto serio per risolvere i problemi relativi al patto di stabilità tra Regione e Governo. Spero che tutto si chiarisca entro la fine di luglio e che si arrivi a un'intesa con la Regione prima delle elezioni del 2010». Più minaccioso l'assessore Leo: «Bisogna che la Regione paghi altrimenti si dovrà passare per i pignoramenti o per la cessione del credito». L'assessore regionale al Bilancio, Luigi Nieri, declina ogni responsabilità: «La lentezza nel trasferimento dei fondi da parte del Governo e gli stringenti vincoli del patto di stabilità stanno mettendo in grandissima difficoltà tutti gli enti locali. Noi siamo riusciti ad azzerare e non produrre più debito e abbiamo accorciato i tempi di pagamento dei creditori grazie al sistema di fatturazione elettronica per la sanità, unico in Italia».

Foto: IL SINDACO Gianni Alemanno: ieri ha dichiarato che la Regione deve al Comune un miliardo di euro

CARTELLE PAZZE L'assessore al Bilancio presenterà un emendamento al decreto "anticrisi" che consenta ai Comuni di risolvere le pendenze in maniera agevolata Sarà informatizzata la comunicazione delle sentenze tra gli uffici del Giudice di Pace e quelli del Campidoglio

Multe non pagate, il Comune propone una legge per eliminare gli interessi

Rate più facili per le contravvenzioni del 2005 e avvisi bonari per quelle dal 2006 in poi TRE MILIONI DI VERBALI L'ANNO Il 40% delle multe viene pagato subito il 12% è oggetto di ricorso UNA COMMISSIONE PER LA HOLDING A giorni sarà costituita per analizzare e razionalizzare le società partecipate
DAVIDE DESARIO

Il Comune presenta una proposta di legge nazionale per risolvere, con un concordato, la questione delle cartelle pazze. Una «vergogna», per dirla come l'assessore capitolino al Bilancio Maurizio Leo, che da anni sta perseguitando molti romani che si vedono recapitare cartelle esattoriali e ganasce fiscali per contravvenzioni nei confronti delle quali spesso hanno presentato e vinto ricorso. Una disfunzione macroscopica che ha numerose cause e responsabilità stratificate. La prima è senza dubbio la valanga di multe che vengono elevate dal Comune: non 400mila come ha detto l'assessore Leo ma oltre 3 milioni (soprattutto dopo l'installazione dei varchi elettronici a presidio delle Ztl e dopo l'avvento degli ausiliari del traffico). La seconda causa è la mancanza di comunicazione tra il Comune e gli uffici del Giudice di Pace e della Prefettura (ai quali i cittadini presentano i ricorsi alle sanzioni) che spesso porta l'amministrazione capitolina, e quindi la società pubblica di riscossione Equitalia-Gerit, a chiedere pagamenti per multe annullate o prescritte. La proposta del Campidoglio. L'idea del Comune è quella che Alemanno aveva già annunciato nella campagna elettorale: un concordato (non un condono!) per le multe arretrate che potranno essere pagate senza gli interessi e le maggiorazioni maturate negli anni. E adesso ad un anno dalla sua elezione Alemanno sta mantenendo la promessa. Ma per farlo serve una norma nazionale. Lancette indietro. Ecco quindi che Leo, nella sua doppia veste di assessore capitolino al Bilancio e presidente della commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, presenterà una proposta di legge che potrebbe essere presa in esame dal Parlamento nei prossimi giorni in forma di emendamento già in sede di conversione in legge del decreto "anticrisi", da approvare entro agosto. «La proposta di legge - spiega Leo - consente ai Comuni di chiudere le pendenze sulle contravvenzioni elevate fino al 2004 in maniera agevolata, cioè senza il pagamento degli interessi e delle maggiorazioni delle sanzioni. In pratica è come se riportassimo indietro le lancette dell'orologio e la contravvenzione sarebbe estinta pagando ciò che si sarebbe dovuto entro i primi 60 giorni dalla notifica del verbale». Più rate per tutti. Per le contravvenzioni commesse nel 2005 il Comune invece ha deciso che concederà con modalità semplificate la rateizzazione fino a 30 rate dei debiti risultanti dalle cartelle di pagamento. «Per gli importi fino a 5mila euro assicura Leo - i cittadini non dovranno neppure certificare la propria condizione reddituale». Uomo avvisato mezzo salvato. Infine per le contravvenzioni per infrazioni commesse dal 2006 in poi il Comune ha deciso di inviare ai cittadini un "avviso bonario" preventivo, per avvertirli dell'avvio della procedura. «In questo modo i cittadini potranno fare valere le loro eventuali ragioni già prima di ricevere la cartella esattoriale - sottolinea l'assessore - Per agevolare i cittadini ed evitare, in ogni caso, difficoltà a entrare in contatto con gli uffici comunali, oltre ai tradizionali canali si stanno organizzando sportelli presso le circoscrizioni (municipi ndr)». Le sentenze sul computer. Dopo aver risolto gran parte dei problemi di "comunicazione" tra la Prefettura e il Comune, adesso il Campidoglio sta cercando di fare lo stesso con il Giudice di Pace al quale ogni anno arrivano oltre 200mila ricorsi l'anno. Attualmente gli Uffici comunali e, quindi, Equitalia non sono messi in grado di conoscere lo stato del contenzioso avviato dal cittadino al Giudice di Pace. Per risolvere questa carenza, la Giunta comunale ha approvato la definizione di un protocollo d'intesa con l'Ufficio di Roma del Giudice di Pace, che prevede la realizzazione di un sistema informatico e telematico. Pochi, maledetti e subito. Secondo le stime dell'ufficio contravvenzioni del Comune un milione e centomila multe (il 40% del totale) viene pagato nei termini previsti, il 12% è oggetto di ricorso, un altro 40% è iscritto al ruolo con l'emissione di cartelle esattoriali e l'8% archiviato per mancato perfezionamento della notifica. Dati che nelle casse del Campidoglio, stando

agli ultimi bilanci, si traducono in 113 milioni di euro di cassa e 55 di arretrato. Mentre sono circa 270 milioni di euro sono iscritti come crediti. Proprio su questi 270 milioni di euro dovrebbe intervenire il concordato proposto dal sindaco permettendo di recuperarne almeno una piccola parte. Una commissione per la Holding . Sarà costituita tra pochi giorni una commissione di studio con la partecipazione, a titolo gratuito, di professionalità tecniche per la ricognizione, l'analisi e le proposte di razionalizzazione del sistema delle società controllate o partecipate dal Campidoglio. Alemanno conferma: «Il numero delle società di primo e secondo livello sarà dimezzato».

NIENTE INTERESSI

INTERVENTI EROPOSTE La proposta di legge del Campidoglio consentirebbe ai Comuni di chiudere le pendenze sulle multe senza il pagamento degli interessi: la multa sarebbe estinta oggi pagando ciò che si sarebbe dovuto entro i primi 60 giorni dalla notifica del verbale

RATEIZZAZIONE

Il Comune concederà con modalità semplificate la rateizzazione fino a 30 rate dei debiti risultanti dalle cartelle di pagamento. Per gli importi fino a 5mila euro, i cittadini non dovranno neppure certificare il proprio reddito.

AVVISO BONARIO Per le infrazioni commesse dal 2006, il Comune invierà ai cittadini un "avviso bonario" preventivo, per avvertirli dell'avvio della procedura. In questo modo i cittadini potranno fare valere le loro eventuali ragioni prima di ricevere la cartella esattoriale.

Sconti sull'Ici: il Comune ignora la legge

CPer «fare cassa» e intascare sanzioni salate da proprietari e inquilini di case il Comune di Genova ignora persino la legge che regola le agevolazioni sull'Ici. Lo sostiene Giuseppe Costa, consigliere comunale del Pdl che su questo argomento ha presentato un'interrogazione urgente alla sindaco Marta Vincenzi. «Ho voluto richiamare - ha dichiarato Costa - i problemi e le difficoltà che ha generato la delibera di giunta sui «contratti agevolati», in quanto ha subordinato le agevolazioni dell'Ici al fatto che chi prende in affitto un locale dovrebbe indicare lì la propria residenza e non, come prevede la legge, di utilizzarla come abitazione principale». Una discrepanza che, secondo Costa, causerebbe problemi ai proprietari degli immobili. «A loro chiarisce - sono state attribuite, in caso di inadempienza, responsabilità e, di conseguenza, sanzioni economiche su cui non hanno alcuna capacità di intervento». Sulla base di questa tesi Costa chiede alla sindaco Vincenzi «se non ritenga opportuno correggere le disposizioni e adeguarle alla legge che non parla di residenza, ma di abitazione principale». Il consigliere comunale del Pdl ha interrogato sindaco e giunta anche sulla zonizzazione degli immobili in città, in pratica una mappa su cui basare valutazione e altri parametri urbanistici. Costa segnala che lo stradario della zonizzazione redatto dal Comune risale al 1979, «e mal risponde alle esigenze degli operatori del settore».

Virgilio Baresi (Inrc) incontrerà Daniele Molgora (Economia) per chiedere la modifica del dm anticrisi

Compensazioni Iva con i revisori

La professione fra le figure preposte a redigere la conformità

Nel ripetersi di costanti omissioni alle volte incomprensibili ed illogiche, in contrasto anche con l'interesse delle attività economiche italiane, l'Inrc rompe gli indugi ed avvia un dialogo con i referenti istituzionali. Si apre così una settimana impegnativa per i vertici dell'Inrc che stanno seguendo due tematiche di grande attualità, quali la normativa sulle compensazioni Iva inserita nel decreto anti-crisi che ad oggi vede esclusi proprio i revisori contabili, tra le figure professionali preposte alla consulenza dei contribuenti e il recepimento della Direttiva 2006/43 ormai in dirittura d'arrivo con l'esame in Commissione parlamentare. Al momento, per quest'ultima questione, l'Inrc ha appreso che il pacchetto di direttive europee, tra le quali la 2006/43, verrà discusso nella VI Commissione finanze alla Camera, presieduta dall'on. Gianfranco Conte, non prima del mese di settembre, poiché in queste settimane la Commissione dovrà analizzare il testo del decreto anti-crisi. Mentre per le compensazioni Iva, il presidente dell'Inrc Virgilio Baresi incontrerà proprio in questi giorni il sottosegretario all'economia, Daniele Molgora, per richiedere la coresponsabilizzazione dei revisori contabili nelle comunicazioni che i professionisti contabili sono tenuti a redigere attraverso il visto di conformità previsto. «La riunione con il sottosegretario all'economia», precisa il presidente dell'Inrc Virgilio Baresi, «è un atto dovuto poiché nel testo del decreto anti-crisi appare una grave omissione, in quanto la figura professionale più idonea a seguire la conformità delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate dovrebbe essere proprio quella del revisore contabile. Sono certo che la sensibilità mostrata fino ad oggi dall'on. Molgora, sarà di buon auspicio per un pronto interessamento al fine di inserire i revisori contabili in tale attività di controllo». È bene ricordare che le disposizioni introdotte dalla manovra anticrisi per rendere più rigorosi i controlli finalizzati al contrasto delle compensazioni illecite, avranno effetto dal 1° gennaio 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno. Una misura adottata per fronteggiare gli abusi e gli illeciti utilizzi di crediti inesistenti ed innalzando la soglia massima annua di utilizzo di crediti in compensazione, l'articolo 10 del dl 78/2009 introduce un meccanismo preventivo di controllo, dettando le modalità operative cui devono attenersi i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti Iva per importi superiori a 10mila euro annui. Nel testo in esame alla Commissione VI Finanze si legge che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito. E che la dichiarazione deve aver ottenuto il visto di conformità da un professionista abilitato, citando le figure del dottore commercialista e del consulente del lavoro. In alternativa, per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, è valida anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione. Già nei giorni scorsi i vertici dell'Inrc avevano rilasciato agli organi di stampa una dichiarazione nella quale si contestava l'esclusione dei revisori contabili, decidendo in consiglio nazionale un tempestivo intervento presso i referenti istituzionali per una modifica del Decreto anti-crisi. L'auspicio è che già in Commissione si presti ascolto alle istanze di migliaia di professionisti contabili ingiustamente discriminati dal decreto.

La massima disponibilità dell'Istituto non si è tradotta in alcun fatto

Ancl ai ferri corti con l'Inps

È lunga la lista dei problemi tecnici irrisolti

Sono ormai quasi dodici mesi che la nostra associazione ha creduto che, con un atteggiamento collaborativo si potessero ridisegnare nuovi rapporti con l'Inps quale istituto previdenziale di riferimento per i consulenti del lavoro. Abbiamo segretamente sperato che le problematiche relative alla gestione dei rapporti e delle pratiche con l'Inps potessero trovare soluzione od attenzione attraverso i lavori di un'apposita commissione tecnica costituita da tra Ancl-Ordine e Inps. Infatti, dopo un primo avvio che mostrava prospettive positive tutto si è spento, la lista delle questioni tecniche ed operative poste si è sostanzialmente sempre allungata e mai è stata trovata una soluzione che potesse essere degna di tale nome. Solo ultimamente le strutture interne dell'Istituto hanno fornito alcune «risposte» dalle quali traspariva la sostanziale impossibilità di gestire un confronto paritario con la nostra categoria che potesse essere utile almeno ad affrontare i problemi posti per poi sperare che attraverso il lavoro comune della commissione si potessero trovare soluzioni a questioni che sono di interesse collettivo e quasi sempre sarebbero state utili in primo luogo all'Inps stesso. La massima disponibilità mostrata dal presidente Mastrapasqua, purtroppo non si è trasformata in un impegno operativo e concreto. A nulla sono valse le avvisaglie di una azione sindacale più incisiva, come quella svolta in occasione della circolare sulla seconda tranche dei benefici della defiscalizzazione dei contratti di secondo livello, salvo brevi scuse ed accenni ad un maggiore impegno, nulla si è mosso nella dirigenza operativa dell'Inps. Sembra che il confronto diretto con la categoria non possa esistere, si ha l'impressione che tra l'Inps ed i Cdl debba essere privilegiato un rapporto gerarchico che vede, nella sostanza, i massimi funzionari dell'istituto in una posizione ritenuta dominante rispetto ai Cdl e che di conseguenza la nostra disponibilità nel mettere in campo la conoscenza reale delle problematiche operative debba essere relegata ad un ruolo insignificante. La commissione ha posto più di venti questioni relative all'operatività quotidiana dei rapporti tra colleghi ed ente previdenziale e solo ultimamente ci sono state fatte delle vane promesse con delle scadenze operative che già oggi, possiamo dire non sono state rispettate dall'Istituto, sembra che tutto ormai ruoti intorno all'Uniemens e che quella sia diventata la priorità. Avevamo chiesto di gestire in maniera più incisiva ed efficace il processo di rateazione dei debiti contributivi! Ci è sembrato logico, in questo momento economico particolare, che almeno per le aziende che mostrano una volontà di regolarizzare la propria posizione, non si debbano impegnare risorse e tempo in procedure burocratiche che rischiano di rendere vana la già scarsa disponibilità finanziaria degli imprenditori. Avevamo chiesto che fossero i colleghi a gestire il software per accedere al percorso di rateazione con l'assunzione delle dovute responsabilità professionali che oramai caratterizzano la nostra categoria, dopo diversi mesi ci è stata data una data nel quale si sarebbe dato avvio a questa nuova operatività che puntualmente non è stata rispettata ed il risultato è che ad oggi non siamo ancora in grado di contribuire allo snellimento burocratico degli oneri a carico delle aziende che vogliono pagare e regolarizzare. Abbiamo evidenziato la problematica dei codici di autorizzazione per le agevolazioni contributive in quanto, in un mondo dove ormai la carta potrebbe sparire, noi cdl siamo costretti a stampare il modello Unilav per portarlo nella sede Inps che deve rilasciare il codice per autorizzare il godimento della agevolazione. E per tutta risposta l'istituto, dimenticando qualsiasi principio di diritto, ancora oggi afferma che per scontare agevolazioni contributive si devono rilasciare dichiarazioni e si deve ancora dimostrare di trovarsi nelle condizioni per accedere ai benefici della legge 407/90 o 223/91. Praticamente le pretese documentali dell'istituto oltre a non essere compatibili con le norme di legge riportano gli obblighi burocratici all'età della pietra e sostanzialmente a quanto previsto da norme e prassi amministrativa ormai superata e risalente a 18/19 anni fa. In pratica tutta la telematica e la tecnologia che i cdl utilizzano a proprie spese deve servire solamente a sostituire il lavoro che l'Inps non svolge più da anni. Fondamentalmente l'Inps scopre la tecnologia evoluta solo per l'Uniemens. Ci è sembrato necessario che l'istituto provvedesse ad un abbinamento automatico degli F24 pagati oltre la scadenza, era stata garantito la presenza di una

procedura che gestiva l'aggancio del modello F24 pagato oltre il 16 del mese, con gli obbligatori codici RC01 etc. Invece ad oggi siamo noi CdL a rispondere necessariamente alle note elettroniche dell'istituto che non riesce ad abbinare i versamenti effettuati in ritardo con i DM10 presentati dalle aziende. In pratica risulta più facile emettere una nota «ICON» e gestire un semaforo rosso con conseguente blocco del Durc, che provvedere autonomamente e direttamente ad agganciare i versamenti effettuati in ritardo che sono facilmente abbinabili sia tramite la matricola che per l'importo denunciato con DM10 e pagato in F24. Il tutto completato dal fatto che l'istituto, prima di scrivere ed impegnare l'azienda ed il consulente in una sprecata azione professionale, non si pone il problema di giustificare e trovare sistemazione ai flussi di pagamento che non hanno trovato adeguata collocazione e che generano dei presunti crediti per l'azienda. Abbiamo cercato di dare un contributo di semplificazione per la complessa gestione della previdenza agricola chiedendo una diversa modalità per l'inserimento dei dati delle denunce aziendali per le aziende già esistenti, ma l'unica soluzione che l'Inps ha inteso darci è rappresentata da una sorta di proroga perenne senza trovare una vera soluzione operativa che non mortifichi la professionalità dei consulenti del lavoro e non violi le elementari norme di trasparenza amministrativa per lo scambio di dati fra enti pubblici. In buona sostanza abbiamo cercato di migliorare il sistema e di semplificare le procedure che impegnano ogni giorno noi CDL, le aziende e l'Inps stessa. Tutto questo è stato fatto senza alcun obbligo derivante da norme cogenti, senza sbandierare presunte ed "economiche" semplificazioni e senza concentrarci sui nostri interessi ma privilegiando l'interesse pubblico. Purtroppo questo investimento nella "collaborazione" con l'INPS oggi rischia di essere valutato dai colleghi come un errore di politica sindacale. Infatti si moltiplicano le proteste dei singoli iscritti e sono ormai quasi insuperabili i contrasti fra alcune sedi Inps e le corrispondenti unioni provinciali che vertono in molti casi sulle problematiche da noi poste alla commissione. Infine non possiamo non notare che in tutta questa inefficienza relazionale con i Cdl, l'unico elemento di pro attività e di interesse collaborativo deriva dalla necessità di dare avvio al progetto Uniemens. Come se esistessero semplificazioni più importanti di altre e come, se del rapporto con i consulenti del lavoro si debba curare solo l'aspetto collaborativa che conviene e limitato agli argomenti che generano effetti positivi e risparmi a favore dell'Inps. Abbiamo già evidenziato grossi limiti della procedura Uniemens ed abbiamo chiarito che moltissimi colleghi non avvieranno la sperimentazione se non dopo la soluzione di tali problematiche e la concessione di maggiore operatività riservata ai consulenti del lavoro in quanto soggetti che svolgono una importante funzione professionale e sociale, ma anche in questo caso non abbiamo avuto alcun riscontro od alcuna risposta. Pertanto invitiamo il nostro Consiglio Nazionale ad abbandonare qualsiasi progetto od azione tesa a trovare forme di collaborazione con l'Istituto almeno fino a quando le questioni poste sul tappeto non troveranno reale risoluzione oppure fino a quando la nostra associazione non riscontrerà un effettivo confronto paritario tra i Cdl e la dirigenza Inps, dal quale far scaturire benefici per le imprese ed i lavoratori.

Annuncio del presidente Cndcec Siciliotti che ha aperto l'assemblea dei vertici di categoria

Tariffa unica per l'albo unico

Fine delle distinzioni tra dottori commercialisti ed esperti

Una tariffa per due. A breve, infatti, i dottori commercialisti e gli esperti contabili avranno un nuovo e unificato schema di tariffa professionale che terrà conto dell'albo unico. È stata questa, tra le altre cose, una delle novità sulle quali si è soffermato il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Claudio Siciliotti nell'aprire ieri, a Roma, l'assemblea dei presidenti di categoria. Non solo tariffa però perché, il numero del Cndcec, nel tracciare un bilancio dell'attività svolta nei primi sei mesi dell'anno, ha delineato anche gli scenari futuri: la conciliazione, il controllo legale dei conti ma anche la formazione e la riforma delle professioni. Ma è la tariffa professionale la novità dell'ultima ora. All'indomani, infatti, della conclusione dei lavori presso il ministero si attende che il regolamento venga inoltrato al consiglio di stato per il parere. Diverse le novità per un testo che innanzitutto pone fine alla distinzione tra le due tariffe esistenti (quella dei dottori commercialisti e quella degli esperti contabili), aggiorna la tariffa incrementandola secondo gli indici Istat considerando che l'ultimo adeguamento risaliva al 1992 e tiene conto di tutte le nuove competenze derivate dalla riforma del diritto societario e fallimentare. E se prima i compensi erano determinati a scaglioni, ora, a ogni specifico valore di patrimonio netto e di ricavi d'esercizio, corrisponderà un solo unico compenso. Sempre in termini di tariffa Siciliotti ha annunciato che oggi al ministero della giustizia verrà presentata quella relativa alle esecuzioni immobiliari preparata in accordo con il Consiglio nazionale forense e notarile. Ma nel corso del suo intervento Siciliotti si è soffermato soprattutto sul tema della giustizia in particolare su quello della conciliazione: «Crediamo», ha spiegato, «che all'istituto della conciliazione debba essere riconosciuto un ruolo decisivo di vero filtro preventivo e soprattutto obbligatorio come metodo di risoluzione delle controversie». Ecco perché, ha assicurato, «la categoria vigilerà con attenzione» sull'emanazione dei decreti attuativi proprio in materia di conciliazione e di mediazione in ambito civile e commerciale previsti dalla legge n. 69/09. Occhi puntati poi sul controllo legale dei conti: la logica per il numero uno dei dottori commercialisti ed esperti contabili non è più quella di difendere il collegio sindacale dove è istituito ma, di proporre l'introduzione dove non esiste. E soprattutto a chi presenta soglie elevate di indebitamento e chi gestisce fondi e risorse pubbliche. Un impegno assunto, nel suo intervento anche dal sottosegretario all'economia, Luigi Casero, il quale ha annunciato che il testo del decreto delegato che recepisce l'ottava direttiva comunitaria, relativa al controllo legale dei conti, sarà pronto dopo l'estate. In particolar modo, sul fronte dei controlli, Casero ha evidenziato la volontà del governo di definire norme chiare e precise. Casero ha inoltre anticipato che verrà affrontata anche la questione delle responsabilità patrimoniali dei sindaci. Sempre a proposito di controllo legale dei conti, Siciliotti ha denunciato con forza l'assenza, nelle 15 regioni italiane a statuto ordinario, di un organo di controllo interno a composizione tecnica. «Si tratta di un'autentica assurdità», ha affermato, «proprio mentre il progetto di riforma federale pone le regioni sempre più al centro delle dinamiche finanziarie del paese, il controllo interno sull'amministrazione e sui conti è affidato ai consiglieri regionali, ossia a personale politico». Quanto al capitolo sulla riforma delle professioni Siciliotti ha ricordato che il Consiglio nazionale non abbasserà la guardia rispetto «al surrettizio riconoscimento delle associazioni» e all'occorrenza impugnerà «davanti la Corte di giustizia europea anche il decreto legislativo attuativo della direttiva comunitaria per palese travisamento della stessa».

La stima catastale sbagliata non inficia il prezzo-valore

L'erronea indicazione del valore catastale dell'immobile nell'atto di compravendita non pregiudica l'applicazione del meccanismo del prezzo-valore per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro e ipocatastali. Lo chiarisce la risoluzione n. 176 del 9 luglio 2009 dell'Agenzia delle entrate. La questione era stata sollevata da un notaio, che faceva presente che nell'atto di acquisto di un immobile abitativo, nel quale l'acquirente aveva dichiarato di volersi avvalere del suddetto meccanismo, era stato indicato un valore catastale inferiore a quello derivante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla legge. Posto ciò, il notaio chiedeva se, nella fattispecie, l'ufficio fosse abilitato ad accertare il valore venale dell'immobile, oppure se dovesse limitarsi a correggere il valore catastale, recuperando la conseguente differenza d'imposta. Premesso che, ai sensi degli artt. 43 e 51 del dpr n. 131/86, la base imponibile per gli atti a titolo oneroso aventi ad oggetto immobili e diritti reali immobiliari è costituita dal valore venale del bene o, se superiore, dal corrispettivo pattuito, l'agenzia osserva che l'art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005 ha introdotto una deroga al suddetto criterio generale. La disposizione speciale, infatti, prevede che per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro e ipocatastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del dpr n. 131/86, ossia dal cosiddetto valore catastale (o automatico), fermo l'obbligo delle parti di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Tale disposizione è applicabile in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma e alla condizione che l'acquirente dichiari nell'atto l'intenzione di avvalersene. In questo contesto, l'agenzia ritiene che l'indicazione nell'atto di un valore catastale inferiore rispetto a quello che si ottiene dalla valutazione automatica non comporti l'inapplicabilità della disposizione speciale sopra riferita e non renda, pertanto, esercitabile l'azione accertatrice basata sul valore venale, per cui l'ufficio dovrà limitarsi a quantificare le maggiori imposte dovuta sulla base imponibile catastale correttamente rideterminata.

Risoluzione delle Entrate sugli obblighi d'imposta nel passaggio di patrimoni immobiliari

Cambi destinazione, recupero Iva

Fitti imponibili, la società beneficiaria rettifica detrazione

Per i fabbricati destinati alla locazione imponibile, la società beneficiaria può procedere, mediante la rettifica della detrazione «per decimi», al recupero dell'Iva non detratta dalla società scissa che effettuava operazioni esenti. L'imposta così recuperata può costituire agli effetti reddituali, secondo il caso, riduzione del costo ammortizzabile oppure sopravvenienza attiva. È quanto si evince dalla risoluzione n. 178 del 9/7/2009, con la quale l'agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito presentato da una società appartenente ad un gruppo del comparto sanitario, la quale aveva ricevuto, in veste di beneficiaria di cinque scissioni parziali, alcuni immobili strumentali da destinare alla propria attività tipica di locazione in regime di imponibilità per obbligo di legge. Premesso che le società scisse avevano subito, sulle operazioni di acquisto, anche tramite leasing, di costruzione e di ristrutturazione degli immobili, un'indetraibilità totale o parziale della relativa Iva, la società istante chiedeva di conoscere le modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 19-bis2 del dpr n. 633/72. Al riguardo, l'agenzia osserva anzitutto che, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della legge n. 537/93, in caso di scissione gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'Iva relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende trasferite sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento. Pertanto la società beneficiaria, in relazione agli immobili acquistati e impiegati dalle società scisse in attività esenti, può effettuare la rettifica della detrazione qualora impieghi i cespiti in operazioni di locazione imponibili. In particolare, per i beni ammortizzabili (tra i quali rientrano in ogni caso, ai fini in esame, i fabbricati), il comma 2 dell'art. 19-bis2 prevede che la rettifica della detrazione debba effettuarsi in caso di mutamento di destinazione dei beni rispetto al primo impiego, ovvero nei nove anni successivi all'entrata in funzione. I commi 3 e 4 del medesimo articolo, poi, disciplinano le ipotesi di mutamenti nel regime delle operazioni attive, nel regime delle detrazioni o nella stessa attività esercitata, nonché il caso di variazioni nella percentuale del prorata per oltre dieci punti percentuali. Il comma 7, infine, stabilisce che, per i beni acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende o di rami d'azienda, il beneficiario dovrà applicare le disposizioni di cui ai commi precedenti con riferimento alla data in cui i beni sono stati originariamente acquistati o ultimati, sulla base dei dati forniti dal dante causa. L'agenzia ricorda inoltre di avere chiarito, con risoluzione n. 344/2002, che se nel corso del periodo di rettifica dei beni ammortizzabili si realizza un passaggio dalla condizione di indetraibilità totale, dovuta alla dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti, ad una condizione di detraibilità, anche parziale, occorre ugualmente procedere alla rettifica della detrazione originariamente operata al momento dell'acquisto dei predetti beni da parte del dante causa, tenendo conto della diversa percentuale di detraibilità di ciascuna società (che, per quelle in regime di dispensa, è uguale a zero). Ciò premesso, nella fattispecie la società beneficiaria può procedere alla rettifica ai sensi dei commi 4 e 7 dell'art. 19-bis2, per cui, se effettua solo operazioni imponibili, dovrà eseguire la rettifica dell'imposta, in ciascun anno, nella misura di un decimo fino al compimento del periodo di tutela fiscale che decorre dalla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società scissa. La rettifica sarà effettuata tenendo conto del momento di acquisto o ultimazione dei beni immobili da parte delle società scisse, indipendentemente dalle modalità di acquisizione (acquisto, costruzione, leasing). Per l'imposta relativa agli interventi di ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento, sostituzioni e migliorie di alcune parti del fabbricato, rileva il momento di ultimazione degli interventi stessi. Le rettifiche dovranno essere effettuate nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano. Per quanto riguarda, infine, gli effetti reddituali delle rettifiche, il credito Iva che ne risulta per la società beneficiaria comporterà una riduzione del costo di acquisizione dei beni ammortizzabili oppure costituirà sopravvenienza attiva, a seconda che l'imposta indetraibile sia stata capitalizzata dalla scissa oppure iscritta fra gli oneri diversi di gestione.

Presentato all'Università di Venezia il rapporto statistico 2009. Occupazione al 65%

Veneto, una regione in movimento

Il passante di Mestre favorisce gli spostamenti di merci e persone

Un Veneto in movimento. Che punta sulla mobilità delle persone, delle merci, delle imprese, che si spostano e comunicano percorrendo reti stradali, tecnologiche, territoriali. In una previsione regionale che vede rimappare il sistema sociale ed economico sia attraverso un ripensamento dei modi della vita quotidiana sia con una revisione dei sistemi di produzione, con l'esigenza di ridisegnare il domani verso il Terzo Veneto. È quanto emerge dal rapporto statistico 2009 della regione Veneto, presentato lo scorso 8 luglio a Venezia, all'Università Ca' Foscari. Il mercato del lavoro. L'analisi prende le mosse dalla crisi economica e dai suoi effetti sul mercato del lavoro. Anche in Veneto, come in tutta Italia, le condizioni lavorative sono peggiorate: nei primi tre mesi dell'anno la quota di popolazione fra i 15 e i 64 anni che risulta occupata è pari al 65,1%, quasi un punto in meno del dato registrato un anno prima. Il tasso di disoccupazione cresce poi fino al 4,7%, il dato più elevato degli ultimi due anni. In ogni caso il Veneto continua a mantenere una posizione privilegiata tra le regioni italiane: quinta nella graduatoria regionale per i livelli di occupazione più elevati e quarta per i livelli di disoccupazione più bassi. Per quanto riguarda le esportazioni, il rapporto sottolinea che in Italia hanno registrato, nel 2008 rispetto al 2007, una crescita del 2% e le importazioni del 2,5%, ma nell'ultimo trimestre c'è stata una diminuzione del 6,6% sia per import che per export. In Veneto si è registrato invece un +9,2% nel 2007 e un +13,9% nel 2006, l'export è cresciuto dell'1,4% nel 2008, ma sta già subendo gli effetti della crisi internazionale. Nel primo trimestre del 2009, infatti, il valore delle esportazioni italiane ha registrato una rilevante flessione, -22,8% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Il Veneto ha manifestato una condizione meno negativa rispetto alle altre regioni, con una perdita del 16,5%. La mobilità sociale e reale. Gli stranieri in Veneto oggi sono circa 457 mila, il 9,3% della popolazione. Il radicamento di nuove presenze contribuisce alla crescita della popolazione veneta, che alla fine del 2008 conta più di 4,8 milioni di persone e presumibilmente raggiungerà i 5 milioni entro il 2012. A oggi si contano ancora circa 260 mila veneti all'estero, che conservano la cittadinanza italiana e risiedono soprattutto in Europa (46,8%), in particolare in Francia, Germania e Belgio, e in America centro-meridionale (39,5%). I dati del rapporto danno evidenza di un cambiamento in atto del modello tradizionale della mobilità. Emblematico è il vistoso calo dell'incidenza di coloro che si muovono essenzialmente per lavoro. «La frammentazione dei comportamenti di consumo e la conseguente disarticolazione delle motivazioni dello spostamento, la segmentazione progressiva del mercato del lavoro, l'ampliamento dei sistemi relazionali», si legge, «sono tutti processi che erodono la presenza dominante del modello consolidato del pendolarismo casa-lavoro-casa, centrato sul protagonista unico dell'occupato dipendente con posto fisso che va al lavoro percorrendo sempre lo stesso corridoio monomodale in auto (prevalentemente) o con un mezzo pubblico». «I soggetti appartenenti a questo raggruppamento», continua il rapporto, «ogni giorno, in media, effettuano 2,4 spostamenti, dedicano 66 minuti alla mobilità e percorrono 45 km. Il secondo gruppo per numerosità, in crescita rispetto al 2007, è quello dei resistenti della mobilità urbana: rappresenta il ceto urbano lavorativo, colto e maturo, con uno stile di mobilità che riflette l'organizzazione di vita affannata e frenetica tipica dei contesti urbani. Si caratterizza per una domanda di mobilità sostenuta e frammentata. Dall'altro lato, i giovani iperattivi formano il gruppo meno numeroso ma esprimono la più alta domanda di mobilità». Il Veneto si sta impegnando per favorire la mobilità delle persone come delle merci. Come dimostra l'apertura, dello scorso 8 febbraio, del Passante di Mestre, 32 km e 300 metri d'asfalto a tre corsie da Dolo a Quarto d'Altino che consentono di oltrepassare la tangenziale di Mestre, tornata così a svolgere le funzioni proprie, a uso del traffico pendolare. Già dopo le prime settimane di apertura del Passante, si potevano contare ogni giorno in media oltre 36 mila veicoli, arrivati a quasi 51 mila nella prima metà di giugno. Il turismo. Per quanto riguarda, invece, il flusso turistico, nel 2008 si è riscontrata una sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente: un calo dello 0,2% registrato negli arrivi, corrispondente a una contrazione di circa 25 mila unità, si è accompagnato a un maggiore seppur

contenuto calo delle presenze (-0,9%), ciò a conferma della tendenza ormai generalizzata alla diminuzione della durata della vacanza. Analizzando le destinazioni preferite dai turisti si vede che il comprensorio balneare, che da solo registra il 43,1% delle presenze dell'intera regione, ha ricevuto nel 2008 sempre più consensi, sia in termini di arrivi sia di presenze, questo sia sul fronte del turismo nazionale che di quello internazionale. Tra i mercati esteri tradizionali, il numero di turisti tedeschi è diminuito rispetto al picco registrato nel 2007 di quasi il 3%.

risoluzione sull'esercizio d'impresa degli enti non commerciali

Per la gestione degli immobili il comune paga l'Iva

La risoluzione n. 169/E del 1° luglio 2009 non fa altro che completare un quadro interpretativo già iniziato da parte dell'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 122/E del 6/5/2009 che, pur trattando nello specifico sull'assoggettamento Iva dei canoni corrisposti per la concessione in uso della rete fognaria comunale, offre importanti spunti di riflessione su cosa debba intendersi esercizio d'impresa per gli enti non commerciali ai sensi dell'art. 4, comma 4, del dpr n. 633/1972. Ora, con la risoluzione n. 169/e l'Agenzia delle entrate chiarisce ancor di più il corretto trattamento Iva della gestione patrimoniale dell'ente e lo fa partendo dai presupposti impositivi: quello oggettivo, e quello soggettivo. Presupposto oggettivo. Secondo l'Agenzia delle entrate la cessione di beni immobili, nonché la locazione degli stessi, integrano pienamente il presupposto oggettivo Iva. In particolare, le cessioni assumono rilevanza in virtù dell'art. 2, comma 1, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui «gli atti a titolo oneroso che importano il trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere». Ancora, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del medesimo dpr n. 633 costituiscono prestazioni di servizi, fra l'altro, «le prestazioni verso corrispettivo dipendenti in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte». Inoltre, in maniera specifica per le locazioni ancora lo stesso articolo 3, comma 2, n. 1), prevede che costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, «le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili». Presupposto soggettivo. Soddisfatto pienamente il requisito oggettivo, sul quale in effetti già prima non vi erano dubbi circa la sua sussistenza, l'Agenzia delle entrate affronta l'analisi della sussistenza o meno, in capo all'ente locale, del presupposto soggettivo. L'analisi non poteva che partire dall'art. 4, comma 4, del dpr n. 633 del 1972, il quale stabilisce che per gli enti non commerciali «si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole». Il medesimo art. 4, comma 1, prevede poi che «per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile». Da ciò ne consegue, secondo l'Agenzia delle entrate che un ente non commerciale assume la qualifica di «soggetto passivo», agli effetti dell'Iva, se pone in essere un'attività commerciale, ai sensi del citato primo comma dell'art. 4 del dpr n. 633 del 1972, caratterizzata in particolare dai connotati della professionalità, organizzazione, sistematicità e abitualità. Secondo l'Agenzia delle entrate un'attività si considera effettuata con organizzazione in forma d'impresa quando, per lo svolgimento della stessa, viene predisposta un'organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento di un risultato economico, anche attraverso il compimento di un unico affare. Direttiva comunitaria e sentenze della Corte di giustizia. L'orientamento assunto dall'amministrazione finanziaria con le recenti risoluzioni è in linea con quanto già espresso da tempo in sede europea. Infatti, l'art. 9 della direttiva Ce del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112 (già articolo 4 della Direttiva Cee 17 maggio 1977, n. 388) prevede che soggetto passivo agli effetti dell'Iva sia «chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività». Inoltre, sempre nell'art. 9 viene precisato che per attività economica deve essere inteso «lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi caratteri di stabilità». Al tal proposito l'amministrazione finanziaria riprende anche le note sentenze della Corte di giustizia Ce 26 settembre 1996, causa C-230/94, e 27 gennaio 2000, causa C-23/98), secondo cui «il fatto che un bene si presti a uno sfruttamento esclusivamente economico basta, di regola, per far ammettere che il proprietario lo utilizza per esercitare attività economiche e, quindi, per realizzare introiti aventi un certo carattere di stabilità. Per contro, se, per sua natura, un bene può essere usato sia per scopi economici sia a fini privati, occorre esaminare l'insieme delle circostanze del suo sfruttamento per stabilire se

esso sia utilizzato per ricavarne introiti aventi effettivamente un certo carattere di stabilità».

promop.a.

DI anticrisi, le novità sotto la lente

Nuovi criteri per la programmazione triennale del fabbisogno di personale, ulteriori disposizioni in materia di trattamento della malattia e proroga dei termini per la stabilizzazione del personale precario. Sono molte le novità per la pubblica amministrazione introdotte dal dl n.78/09 (cosiddetta manovra d'estate). Il testo, oltre ad una stretta sui pagamenti della p.a., presenta anche rilevanti novità in materia di società partecipate. In particolare viene rinnovato il sistema di revisione delle partecipazioni azionarie, con la fissazione del nuovo termine al 30 settembre 2009 e l'obbligo di trasmissione delle deliberazioni di dismissione alla Corte dei conti e viene sancita l'applicabilità del regime del personale pubblico alle società partecipate a totale capitale pubblico o concessionarie di pubblici servizi. La riforma, che comporta per gli enti forti riflessi sul piano organizzativo, sarà affrontata nel corso del seminario «Le novità della manovra d'estate (dl n.78/09) per la pubblica amministrazione», organizzato a Firenze da Promo P.a. Fondazione il 22 e 23 luglio prossimi. Per info. 0583/582783; info@promopa.it; www.promopa.it.

La deroga per i comuni con non più di dieci dipendenti non opera in automatico

Stabilizzazioni senza sconti

I mini-enti devono centrare i requisiti di virtuosità

È possibile stabilizzare un'unità di personale, assunta con vari contratti a tempo determinato con il profilo di istruttore di vigilanza cat. CI, e in possesso dei requisiti di servizio previsti dal comma 558 dell'art. 1 della legge 296/2006, tenuto conto che il dipendente è cessato dal servizio per dimissioni e che l'ente ha avuto una cessazione nell'anno 2003 per un posto di cat. CI e che la spesa di personale per l'anno 2008 risulta inferiore a quella sostenuta per l'anno 2004? Al riguardo si fa presente che la legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008 all'art. 76, comma 2, ha sospeso, fino all'emanazione del dpcm di cui al comma 6 del medesimo art. 76, le deroghe previste dal comma 121 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci. In virtù di tale previsione l'ente, con un numero di dipendenti pari a 3, potrebbe procedere all'applicazione della citata disposizione derogatoria. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti da detta normativa (spesa di personale non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15%; rapporto medio dipendenti popolazione non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 20%) il cui possesso costituisce «condicio sine qua non» per l'attivazione della deroga normativamente prevista l'ente potrà operare, anche procedendo alla stabilizzazione di personale, oltre il limite delle cessazioni intervenute nell'esercizio precedente, come peraltro evidenziato dal ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che la programmazione in aumento delle spese di personale dovrà essere analiticamente motivata e dovrà essere correlata ad incontrovertibili esigenze di natura organizzativa. Ad ogni buon conto appare opportuno rammentare che nel procedere alla stabilizzazione, che deve avvenire nei limiti dei posti in organico, l'ente dovrà tenere conto di quanto stabilito in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale, avendo cura di riservare, nel triennio di riferimento, almeno il 50% dei posti disponibili nel rispetto del principio costituzionale del prevalente accesso dall'esterno. Naturalmente una volta avviata la procedura di stabilizzazione il soggetto dovrà presentare apposita domanda di partecipazione, tenuto conto che lo stesso risulta attualmente dimissionario. Resta inteso che l'eventuale stabilizzazione di personale comporterà la modifica del profilo in modo tale che vi sia coincidenza tra il profilo posseduto e quello relativo al posto da ricoprire di istruttore amministrativo.

COMPUTO DIPENDENTI Come deve essere effettuato il computo per la quantificazione del numero massimo dei dipendenti, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del dl n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008? L'amministrazione che deve procedere all'assunzione di personale le cui procedure concorsuali si sono concluse, ha chiesto nel quesito di conoscere se ai fini del calcolo del sopraccitato numero massimo di dipendenti a tempo pieno debbano essere conteggiati i due dipendenti part-time ed il soggetto extradotazione organica con incarico ai sensi dell'art. 110, comma 2, del dlgs n. 267/2000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 76, comma 2 della legge n. 133/2008, che ha sospeso per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 10 le deroghe assunzionali previste dall'art. 3, comma 121 della legge n. 244/2007, occorre tenere presente che le unità di personale impiegate a tempo parziale devono a tutti gli effetti essere conteggiate come unità al 100% nel caso in cui in dotazione organica i posti in questione siano previsti a tempo pieno. Ciò in quanto, il dipendente che abbia optato per il tempo parziale nel corso del proprio rapporto di lavoro, in qualsiasi momento, può chiedere di essere riammesso a tempo pieno. Diversamente, è il caso in cui i posti in dotazione organica siano stati istituiti come posti part-time e, abbiano quindi dato luogo ad assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal caso, infatti, al dipendente è preclusa la possibilità di chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro. L'amministrazione dovrà pertanto verificare, ai fini del computo di cui trattasi, la previsione in dotazione organica dei due posti a tempo parziale. All'incarico conferito ai sensi dell'art. 110, comma 2 del richiamato dlgs n. 267/2000, non deve essere conteggiato in quanto non vi è copertura di un posto in dotazione organica.

Tar Piemonte: il consiglio è incompetente

Tarsu, sulle tariffe parola alla giunta

La determinazione delle tariffe-Tarsu nonché l'individuazione delle categorie merceologiche delle utenze spetta alla giunta e non al consiglio. Lo ha affermato il Tar Piemonte con la sentenza n. 1576 depositata il 5 giugno 2009. Fatto. I ricorrenti contestavano la delibera di giunta comunale, assunta in materia tariffaria, recante variazione delle categorie di utenza relativamente alla tassa per la gestione dei rifiuti urbani e ai coefficienti quali/produttivi di determinazione tariffaria per alcune utenze. Ad avviso dei deducenti la giunta non sarebbe stata competente all'adozione di atti generali contenenti la determinazione delle tariffe e l'individuazione di nuove categorie di utenze. L'organo competente sarebbe stato il consiglio comunale. La decisione. Il collegio precisa che da tempo la giurisprudenza del consiglio di stato (sez. V n. 1491/2001) ha chiarito che il consiglio comunale ha competenza in materia di disciplina generale per l'esercizio e la fruizione di beni e servizi, limitatamente alla individuazione dei criteri economici sulla base dei quali debba procedersi alla determinazione delle tariffe, alle eventuali esenzioni o agevolazioni. Il dato letterale, prosegue la sentenza, dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, il quale rimette alla competenza del consiglio solo la disciplina generale delle tariffe nonché l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, è sufficientemente chiaro: la concreta determinazione delle aliquote, come pure l'individuazione specifica delle categorie merceologiche e soggettive delle utenze colpite dal prelievo, costituisce attività di dettaglio, che non può che competere alla giunta esulando dalla disciplina generale delle tariffe, attribuita al consiglio. «La tesi qui suggerita», conclude il Tar, «è stata di recente enunciata dal giudice amministrativo che ha precisato che il consiglio comunale ha competenze solo sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi rimanendo la disciplina di dettaglio (compreso, quindi, quella sulla determinazione delle tariffe) alla giunta, organo che ha competenza residuale su tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati della legge al consiglio (Tar Toscana, sezione I, 20 luglio 2006 n. 3196)».

Il decreto legge n.78/2009 ha imposto l'accertamento preventivo delle compatibilità di bilancio

Contabilità, visto al restyling

La certificazione di regolarità va adeguata al dl anticrisi

Il vecchio visto di regolarità contabile richiede un restyling. Ad esigerlo sono le nuove procedure richieste a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2009, cosiddetto «anticrisi» che dispone, tra l'altro, che i funzionari che adottano i provvedimenti comportanti impegni di spesa hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Sono già stati rilevati problemi applicativi della norma in questione circa: - l'effettiva applicabilità delle nuove regole nella contabilità degli enti locali, contabilità di tipo finanziario basata sul criterio della competenza, che non prevede la programmazione dei flussi di cassa, né questa è compatibile con l'impostazione data dall'ordinamento contabile degli enti locali; - la conseguente e ovvia distanza temporale tra impegno di spesa, realizzazione della prestazione o dell'opera e successivo pagamento; - l'incoerenza di tale normativa con i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno. Tutto questo perché viene imposto ai funzionari che impegnano le spese per gli enti locali di accertare all'inizio della fase di spesa (impegno) situazioni verificabili a distanza di tempo, anche non breve, ovvero situazioni che traslano al momento della conclusione dell'iter procedurale con il pagamento delle prestazioni rese. Al di là di tali problematiche è opportuno fare una considerazione: i nuovi obblighi investono non solo i funzionari che impegnano le spese, ma soprattutto i responsabili dei servizi finanziari, che sono gli unici ad avere la maggior parte delle conoscenze contabili e gestionali sull'intero ciclo del bilancio nonché le competenze per fornire dati agli altri responsabili per verificare quanto richiesto dall'articolo 9 del decreto legge numero 78/2009. La vera ricaduta della nuova norma, a ben vedere, sembra nuovamente investire i responsabili dei servizi finanziari con ulteriori competenze, le cui modalità operative sono poi rimesse a discrezione di ogni ente secondo la propria organizzazione. Maggiore attenzione, pertanto, richiederà il rilascio del visto di regolarità contabile sulle determinazioni che impegnano le spese ed appongono il vincolo sugli stanziamenti di bilancio. È necessario poi, ulteriormente a tali nuove competenze, che il responsabile finanziario controlli il corretto adempimento dei nuovi obblighi da parte del funzionario che ha redatto l'atto di spesa e dia evidenza di ciò nel rilascio del proprio visto. Ecco quindi che il semplice visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 non esaurisce la funzione di controllo del responsabile del servizio finanziario, ma dovrà essere integrato con la previsione della verifica dei nuovi obblighi. Si rende necessario, pertanto, integrare tale visto di regolarità contabile, distinto a seconda che si tratti di impegni in conto capitale piuttosto che di spesa corrente, vista la diversa concezione data dalle regole del patto di stabilità interno alle due parti del bilancio degli enti locali (per la parte corrente si ragiona in termini di competenza, mentre per la parte in conto capitale si considera la cassa). È infine utile precisare che il controllo è da operare su entrambi le tipologie di spese poiché, a differenza del Patto di stabilità, il decreto anticrisi coinvolge i pagamenti della pubblica amministrazione senza prevedere alcuna distinzione.

il decreto legge anticrisi non introduce una totale deregulation dei rapporti di lavoro

Più flessibilità sul precariato. Ma i limiti restano

Tempo determinato nella p.a., più flessibile ma non senza limiti. La modifica all'articolo 36, comma 3, del d.lgs 165/2001, apportata dall'articolo 17, comma 26, lettera b), del d.l. 78/2009 non può essere vista come l'introduzione di una totale deregulation dei rapporti di lavoro flessibili, condotti dalla pubblica amministrazione. La cancellazione del divieto di reiterare lavori flessibili per un periodo di tre anni in un arco di cinque anni potrebbe, infatti, indurre a ritenere che le amministrazioni pubbliche sono autorizzate dal legislatore a instaurare sequenze di contratti a termine col medesimo lavoratore senza sosta, per un periodo ben superiore ai tre anni; anche perché nei confronti della pubblica amministrazione non si applica la cosiddetta «tutela reale» del lavoratore, cioè la conversione del rapporto flessibile in lavoro a tempo indeterminato, come sanzione per l'illegittima concatenazioni di contratti. Resta fermo, tuttavia, che la pubblica amministrazione, come qualsiasi datore di lavoro, non deve porre in essere abusi nel ricorso al lavoro flessibile. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 36, comma 3, evidenzia che il fine della norma è proprio evitare tali abusi. Inoltre, la norma evidenzia che laddove si rilevi che l'abuso vi sia stato, scatta una specifica sanzione nei confronti del dirigente che lo ha cagionato. Il problema, allora, sta nell'identificare quando si verifichi l'abuso. A questo proposito, in primo luogo, è decisivo il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 36, il quale evidenzia che anche per la pubblica amministrazione è possibile utilizzare lavori flessibili esclusivamente per circostanze straordinarie e per fare fronte a fabbisogni temporanei; in qualsiasi altro caso, allora, occorre dare vita solo a rapporti a tempo indeterminato. Tale semplice previsione, ad esempio, impone di considerare «abuso» l'utilizzo di rapporti flessibili allo scopo di eludere limiti o divieti ad assunzioni, derivanti, ad esempio, da regole del patto di stabilità. Dunque, per i dirigenti si impone una stringente motivazione esplicativa del ricorso al lavoro flessibile, la cui mancanza o insufficienza di per sé può essere indice di abuso. Non sarebbe sufficiente rilevare che il contratto flessibile è di durata inferiore a tre anni. In secondo luogo, c'è, comunque, da tenere presente l'immanenza nell'ordinamento giuridico del principio secondo il quale la reiterazione di rapporti di lavoro flessibile oltre un certo limite è, per sua natura, condizione di abuso, a meno che non si tratti di lavoro stagionale. L'articolo 5, comma 4-bis, del d.lgs 368/2001 fissa il limite di durata del rapporto di lavoro a termine in 36 mesi. Per quanto si possa ritenere che tale norma non sia direttamente applicabile alla pubblica amministrazione, il limite dei 36 mesi appare, in ogni caso, un principio. Del quale tenere conto. In altre parole, ferma rimanendo la motivazione riguardo il fabbisogno temporaneo, laddove destinatario del rapporto flessibile sia un lavoratore che abbia già condotto rapporti di lavoro che, sommati tra loro portino ad un numero di mensilità superiore a 36, la decisione di stipulare un nuovo contratto flessibile dovrebbe necessariamente avere alla base una congrua motivazione, che spieghi perché il datore pubblico ritenga di andare oltre quel limite triennale di durata dei rapporti lavorativi, desumibile comunque dall'ordinamento. E non basterebbero motivazioni generiche, quali la necessità d'ufficio.

Il sistema dei controlli tra nuovi limiti imposti dal dl anticrisi e le linee guida del Codice autonomie

Partecipate, dismissioni subito

Anticipato al 30/9 il termine appena prorogato al 31/12/2010

Se da un lato il decreto anticrisi pone delle nuove limitazioni, dall'altro l'ultima bozza del nuovo codice delle autonomie definisce i possibili contenuti dei controlli sulle società partecipate dagli enti locali. Decreto anticrisi L'art. 19 rubricato «società pubbliche» del dl n. 78 del 26/06/2009, pubblicato sulla G.U. n. 150 dell'1/7/2009, integrando e/o modificando le disposizioni dell'art. 3, commi 27 e seguenti, della Finanziaria 2008 e dell'art. 18 della legge 133/2008, pone nuovamente l'attenzione sulle società partecipate dagli enti locali. a) Art. 3, commi 27 e seguenti, della Finanziaria 2008 Il termine per l'assunzione della delibera di ricognizione delle società partecipate con conseguente predisposizione del piano di dismissione di quelle che non rispettano i criteri previsti dall'art. 3, comma 27, della Finanziaria 2008, è stato fissato al 30/9/2009 quando, in precedenza, il legislatore con l'art. 71 della l. 69 del 18/6/2009 aveva prorogato l'originario termine del 30/6/2009 al 31/12/2010 (termine, quest'ultimo coincidente con la scadenza degli affidamenti in house ai sensi dell'art. 23-bis della legge n. 133/2008). Oltre ad anticipare la scadenza, il citato art. 19, prevede che il mancato avvio entro il suddetto termine delle procedure finalizzate alla cessione delle partecipazioni irregolari è causa di responsabilità erariale. Questo significa che, in caso di mancata attivazione, senza giustificato motivo (cfr. delibera n. 48/2008 Corte dei conti, sezione di controllo - Lombardia), delle procedure propedeutiche alla dismissione delle partecipazioni che non svolgono servizi di interesse generale o attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si individua una precisa responsabilità amministrativa nei confronti degli amministratori e dell'apparato tecnico. L'organo di revisione è pertanto chiamato a verificare non solo l'adozione della delibera e il correlato piano di dismissione ma anche che le argomentazioni utilizzate per la classificazione delle partecipazioni siano coerenti con la normativa e con la giurisprudenza in tema di modalità di gestione dei servizi pubblici e di quelli strumentali degli enti locali. Nel caso in cui l'ente abbia già adottato la delibera di ricognizione delle partecipazioni nel rispetto della precedente scadenza del 30/6/2009, l'organo di revisione dovrà comunque verificare che sia rispettato l'obbligo, introdotto dall'art. 19 in questione, di trasmetterla alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Si ricorda a tal proposito che l'organo di revisione già ai sensi del comma 32 dell'art. 3 della Finanziaria 2008 è chiamato, nel caso di costituzione di società o enti, comunque denominati, o assunzione di partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, ad asseverare il correlato trasferimento di risorse umane e finanziarie e a trasmettere una relazione alla presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti. L'obbligo di trasmissione della delibera alla Corte dei conti è previsto anche in caso di assunzione di nuove partecipazioni. b) Art. 18 della legge n. 133/2008 L'art. 19 estende a carico delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo (ad esclusione di quelle quotate in mercati regolamentati) che gestiscono in regime di in house servizi pubblici locali di rilevanza economica o meno, ovvero servizi strumentali o attività istituzionali ai sensi dell'art. 13 del cosiddetto «Bersani», i divieti o le limitazioni alle assunzioni di personale riferibili all'amministrazione pubblica sociale di riferimento della società, in relazione al regime per essa previsto e applicabile. Inoltre le medesime società devono adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. La bozza del nuovo Codice delle autonomie Una volta chiarito il quadro delle partecipazioni, come già sostenuto in queste pagine, il sistema dei controlli non può non includere un'attività di verifica del rispetto degli indirizzi che le amministrazioni locali danno alle proprie società. Dello stesso avviso sembra essere il legislatore che nell'auspicata riforma dell'ordinamento dei controlli ha previsto che ogni ente locale debba definire, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate che preveda: - la

definizione preventiva degli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo standard qualitativi e quantitativi;- l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente e società, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;- il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate tramite l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione di opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;- l'evidenziazione dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e degli organismi partecipati sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo competenza economica (cfr. bozza del principio contabile n. 4 dell'Osservatorio).

La necessità familiare giustifica esecuzioni forzate

I beni facenti parti di un fondo patrimoniale possono essere oggetto di esecuzione forzata se il giudice di merito stabilisce che i debiti contratti (compresi quelli tributari), per i quali è avviata la riscossione coattiva, possono ricondursi alle necessità della famiglia. In caso affermativo, non rileva neppure che tali obbligazioni siano sorte prima della costituzione del fondo, ferma restando in questo caso la facoltà del creditore di richiedere l'azione revocatoria a tutela dei propri interessi. È quanto ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 15862 del 7 luglio 2009. La vicenda vedeva contrapposti due coniugi e il concessionario della riscossione, che sulla base di un debito tributario aveva promosso l'esecuzione forzata su un immobile di proprietà della coppia. Il fabbricato era stato conferito in un fondo patrimoniale prima dell'iscrizione del ruolo. Nei primi due gradi di giudizio, tuttavia, l'opposizione contro l'esecuzione forzata era stata respinta dai giudici. Va ricordato che il codice civile, nel disciplinare l'istituto del fondo patrimoniale (artt. 167 e seguenti), dispone che «l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia». La Cassazione afferma che il criterio di demarcazione non va ricercato nella natura delle obbligazioni, bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esso e i bisogni della famiglia, censurando così la pronuncia della Corte d'appello di Venezia che aveva escluso il divieto di esecuzione sulla base della natura legale e non contrattuale del debito tributario. Secondo gli ermellini, infatti, tale tipologia di debito non può essere esclusa a priori dalla sfera dei bisogni familiari. Tuttavia, l'accertamento sulla riconducibilità delle obbligazioni fiscali alle esigenze della famiglia è rimesso al giudice di merito (Cass. 11683/01 e 12730/07). La sentenza rinvia la causa ad altra sezione della corte d'appello veneziana, la quale dovrà stabilire se il debito azionato è riconducibile alle necessità familiari.

riscossione

Fuori dall'albo chi non paga i comuni

Scorrendo le pagine dei principali organi di stampa di questi ultimi mesi è apparsa la ricorrente notizia relativa a centinaia di comuni che hanno affidato a una nota società, iscritta all'apposito albo tenuto presso il Mef, i propri servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate, i quali si trovano coinvolti in una grave crisi gestionale a seguito dei mancati versamenti da parte della suddetta società delle somme da essa riscosse per conto dei comuni. Somme che di fatto sono servite ad acquistare numerose società del settore, non con moneta propria come dovrebbe essere, ma con le somme non versate ai municipi, il tutto con la benedizione del Mef. A causa di tale inadempimento le amministrazioni comunali sono costrette ad adire le vie giudiziarie civili, amministrative, penali e contabili e spesso, pur di fronte ad una palese situazione di inadempimento, non risulta facile ed immediato risolvere tali rapporti contrattuali oltreché ottenere la legittima restituzione delle somme indebitamente trattenute. Questo perché in molti affidamenti, effettuati dai comuni stessi, nei relativi contratti è stato previsto il cosiddetto arbitrato, formula non a tutela dell'ente che ha proceduto all'affidamento, il quale dovrebbe avere come riferimento in caso di controversie, esclusivamente il giudice. Come è noto presso il Mef, direzione federalismo fiscale, vi è una commissione, prevista dall'art. 53 del dlgs n. 446/1997 e istituita dal dm n. 289/2000, preposta alla Vigilanza dei soggetti iscritti all'albo ministeriale dei soggetti abilitati alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate locali a cui risulta ancora iscritta la suddetta società. In passato l'Anutel aveva anche provveduto a dare pubblicamente notizia del grave stato in cui versano i comuni (si veda ItaliaOggi del 31 ottobre 2008 e 6 marzo 2009) senza che l'ufficio competente del Mef avesse mai provveduto ad applicare la normativa vigente. Infatti, all'art. 11 del citato dm n. 289/2000 si legge che «si procede alla cancellazione d'ufficio per i seguenti motivid) per il mancato versamento delle somme dovute agli enti affidanti i servizi alle prescritte scadenze», mentre all'art. 15 è previsto che la suddetta cancellazione dall'Albo e la conseguente decadenza dalle gestioni siano disposte con un provvedimento della commissione di cui all'art. 53 del dlgs 446/1997 «previa contestazione degli addebiti». Ad oggi, infatti, presso il Mef e presso diverse procure della repubblica, giacciono numerose denunce dei comuni a carico della suddetta società che non ha provveduto a effettuare il riversamento delle somme riscosse, che a oggi a livello nazionale ammontano a circa 50 milioni di euro. La richiamata commissione ha quindi il potere nonché l'obbligo di cancellare dall'albo i soggetti inadempienti e di dichiarare la conseguente decadenza di tutti gli affidamenti. Se tale provvedimento continua a non essere emesso vi è il rischio che i comuni si rivolgano alle rispettive procure della repubblica per denunciare tale stato, anche con possibile richiesta di risarcimento al Mef. Come mai fino a oggi non sono stati presi gli opportuni provvedimenti? presidente Anutel

Sul patto

Le Anci del nord a convegno

Le Anci del nord si riuniscono a Milano per discutere delle problematiche relative al patto di stabilità. Martedì 14 luglio presso la Sala del consiglio di palazzo Turati a Milano, le Anci di Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto insieme ad Ifel (la fondazione di ricerca e studio sulla finanza locale) organizzano il convegno dal titolo: «Patto di stabilità e comuni: le difficoltà e le proposte». «L'occasione è stata organizzata per far sentire forte la voce dei comuni sempre più preoccupati perché, con le attuali regole del patto di stabilità, non solo non si possono fare investimenti, ma neppure pagare alle imprese i lavori già eseguiti», dichiara Lorenzo Guerini, presidente di Anci Lombardia. Al convegno saranno presenti: Marta Vincenzi, sindaco di Genova e presidente di Anci Liguria, Amalia Neirrotti, sindaco di Rivalta e presidente di Anci Piemonte, Giacomo Beretta assessore al bilancio del comune di Milano, Flavio Zanonato sindaco di Padova, Attilio Fontana sindaco di Varese, Alberto Valmaggia sindaco di Cuneo, Massimo Giordano sindaco di Novara, Roberto Marcato di Anci Veneto, Franco Floris sindaco di Andora, Mentore Campodonico sindaco di Rapallo.

le misure fiscali

Società di leasing, addio all'Ici

Per gli immobili di qualsiasi tipo concessi in locazione finanziaria, compresi i fabbricati da costruire o in corso di costruzione, il soggetto passivo dell'Ici sarà il locatario fin dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. A stabilirlo è l'art. 8 del cosiddetto «ddl sviluppo», approvato ieri dal Senato, che rende così irrilevante il momento di consegna di un immobile atto ad essere utilizzato dal locatario. La disposizione, che troverà applicazione per i contratti di leasing immobiliari stipulati dalla data di entrata in vigore della legge, porterà come conseguenza che nel cosiddetto «leasing in costruendo» l'impresa locataria, fin dalla stipula del contratto, sarà tenuta a pagare l'Ici sul valore dell'area edificabile e poi su quello del fabbricato dal momento dell'ultimazione dei lavori. Come funziona oggi. A decorrere dal primo gennaio 1998, in forza dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 446 del 1997 -che ha modificato il comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992- la soggettività passiva Ici per gli immobili concessi in locazione finanziaria non è più individuata nel locatore -società di leasing proprietaria del cespite- bensì nel locatario finanziario -impresa utilizzatrice-. Tale novella sollevò il problema dell'individuazione del momento dal quale la soggettività passiva Ici si trasferiva dal locatore al locatario finanziario. Non era infatti agevole capire se, ai fini dell'applicazione del tributo comunale, rilevasse la stipula del contratto di locazione finanziaria oppure la successiva consegna dell'immobile pronto a essere utilizzato dall'impresa locatrice. Al riguardo, il Ministero delle finanze, con la circolare n. 109/E C del 18 maggio 1999, dopo aver precisato che la soggettività passiva Ici è caratterizzata da un rapporto che lega il soggetto all'immobile con la connotazione del diritto reale di godimento (proprietà piena, oppure usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), asserì che «l'aver esteso tale soggettività al locatario finanziario (in testa al quale non è ravvisabile un diritto reale) richiede, agli effetti dell'imposta in commento, che si dia un rilievo determinante alla funzione di godimento che, accanto a quella di finanziamento, rappresenta la causa del leasing», con la conseguenza che «è indubbio che fino a quando l'immobile non venga consegnato al locatario è a questi preclusa ogni possibilità di goderne». Pertanto, affermarono i tecnici ministeriali, «la stipulazione del contratto di locazione finanziaria va assunta come perfezionata, e quindi operante ai fini del passaggio della soggettività passiva Ici dal locatore al locatario, nel successivo momento della consegna a quest'ultimo dell'immobile oggetto del leasing; e ciò sia nel caso di immobili acquistati dal locatore, sia nel caso di fabbricati realizzati dalla società di leasing per conto del locatario». Ne consegue che, in vigore dell'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992, nel caso di un contratto di locazione finanziaria «in costruendo», la società di leasing (che su indicazione del locatario acquista l'area edificabile e realizza successivamente il fabbricato oppure acquista un fabbricato in corso di costruzione e lo completa) è tenuta a pagare l'Ici (prima) sul valore dell'area edificabile e (poi) sul fabbricato ultimato fino al momento della consegna di quest'ultimo all'impresa utilizzatrice. Come diventerà. Con l'approvazione dell'art. 8 del «ddl sviluppo», per tutti gli immobili, compresi quelli da costruire o in corso di costruzione, il soggetto passivo dell'Ici sarà il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing. Diventa pertanto irrilevante il momento della consegna inteso come momento dal quale il locatario è in grado di utilizzare il fabbricato. Ne deriva che, per gli immobili acquistati e contestualmente concessi in locazione finanziaria, le società di leasing non conseguiranno mai la qualifica di soggetti passivi Ici. I locatori, invece, saranno tenuti, da subito, a tutti i relativi adempimenti (dichiarativi e di pagamento). E così, in caso di «leasing in costruendo» dovranno versare l'Ici prima sull'area edificabile e poi sul fabbricato. Va ricordato, infine, che per espressa previsione normativa la novità riguarderà i contratti di leasing stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, conseguentemente per quelli in essere alla predetta data continueranno ad applicarsi le vecchie regole.

LA PROTESTA DI POLO FINANZIARIO SPA

La City di Verona fa causa al Comune

Giusy Iorlano

La trattativa non decolla e la vicenda del Polo Finanziario di Verona finisce in tribunale. A citare il Comune è la spa partecipata da Banco Popolare, Cattolica Assicurazioni e Fondazione CariVerona. Oggetto del contendere è l'area (venduta per 33 milioni dall'amministrazione Zanotto alla Polo Finanziaria spa) su cui doveva nascere una sorta di City scaligera, ossia un grande centro direzionale con uffici delle maggiori istituzioni bancarie e finanziarie veronesi. Il colpo di spugna è arrivato con l'insediamento dell'amministrazione del sindaco Flavio Tosi. Il primo cittadino della Lega Nord, infatti, vuole rientrare in possesso dell'area per destinarla allo sviluppo della Fiera. Ma a distanza di un anno e mezzo ancora non c'è l'accordo per il riacquisto. Così è arrivato il ricorso alla procedura legale nei confronti del Comune per inadempienze contrattuali. «Dopo la decisione dell'amministrazione, presa a gennaio 2008, di riacquistare l'area dell'exmercato ortofrutticolo per lo sviluppo dei servizi fieristici», si legge nella nota della Polo Finanziario spa, «non è stato ancora possibile addivenire ad una definizione della vicenda. Dato il tempo trascorso, la società si è vista costretta ad avviare la procedura legale verso il Comune a tutela del proprio patrimonio». Una grana che potrebbe costare anche più di 40 milioni a Palazzo Barbieri, sede dell'ente locale. All'origine dell'iniziativa ci sarebbe la richiesta di Cattolica e del Banco Popolare di rientrare dei soldi spesi per l'acquisto dell'area. In particolare, l'istituto di credito e la compagnia di assicurazione non sarebbero disposti a concedere ulteriore tempo alle trattative intavolate tra la Fondazione Cariverona guidata da Paolo Biasi e il Comune, che stanno studiando una permuta tra le quote della Polo Finanziaria e alcuni edifici storici della città, come Palazzo Forti o Palazzo Gobetti, che la Fondazione potrebbe ottenere in cambio dall'ente locale. (riproduzione riservata)

Il Consiglio regionale a lezione di autonomia

Federalismo alla catalana con materie e tasse proprie

VENEZIA. Federalismo ed autonomia al centro del dibattito che ha visto un confronto tra una delegazione del Parlamento della Catalogna, guidata dal presidente Ernest Benack, e un folto gruppo di consiglieri veneti, sollecitati dal presidente dell'assemblea Marino Finozzi ad approfondire una esperienza che «costituisce un punto di riferimento in Europa e può quindi aiutare il Veneto ad individuare il proprio percorso di autonomia» ha detto. Un confronto che parte dall'approvazione del federalismo fiscale. Tra i punti di forza della esperienza catalana, la scelta di «blindare» in Statuto - quello stesso documento di cui il Veneto potrebbe non riuscire a dotarsi nemmeno in questa legislatura - tutte le competenze acquisite nel corso della trattativa con le autorità statali (sanità, polizia, infrastrutture, istruzione, scuola, cultura) e l'impegno sottoscritto con il Governo centrale per aggiornare periodicamente la disponibilità finanziaria che lo Stato mette a disposizione della Comunità per l'esercizio delle sue funzioni. Nei prossimi giorni la Catalogna si appresta a concludere la prima trattativa su questo fronte dopo l'entrata in vigore, nel luglio del 2006, del «secondo» Statuto (il primo era datato 1980). Tra le caratteristiche dell'ordinamento istituzionale catalano, anche la possibilità di tassazione propria (che si attesta poco sotto il 60% delle disponibilità) e il riconoscimento di alcune condizioni di autonomia territoriale, riferite soprattutto a realtà di montagna e di frontiera. Il presidente del Parlamento catalano non ha nascosto per altro le difficoltà con le quali anche il sistema di autonomia deve fare i conti. Le risorse a disposizione - ha detto - sono comunque insufficienti ed il rapporto con lo Stato non è sempre facile.

INCONTRO A VENEZIA

FEDERALISMO Veneto e Catalogna ieri a confronto

V ENÈXIA - Alla vigilia di un dibattito in aula sullo Statuto, di cui è al momento difficile prevedere l'esito, ha assunto particolare significato il confronto che sulle tematiche del federalismo e delle autonomie si è svolto ieri a palazzo Ferro-Fini, sede del Consiglio regionale, tra una delegazione del Parlamento della Catalogna, guidata dal presidente Ernest Benach, e un folto gruppo di consiglieri veneti, sollecitati dal presidente dell'Assemblea Marino Finozzi ad approfondire una esperienza che - ha ricordato - costituisce sicuramente un punto di riferimento in Europa e può quindi aiutare il Veneto ad individuare il proprio percorso di autonomia. Fino a qualche mese fa - ha ammesso Finozzi - il confronto con la Catalogna sarebbe stato impari. Oggi, dopo la approvazione da parte del Parlamento della legge sul Federalismo fiscale, possiamo anche noi guardare al futuro con maggiore fiducia a pensare di poter attingere da altre realtà, sicuramente più avanzate, stimoli e indicazioni. Tra i punti di forza della esperienza catalana, messi in evidenza dal presidente Benach e dagli altri componenti della delegazione, figurano la scelta di "blindar e" in Statuto tutte le competenze acquisite nel corso della trattativa con le autorità statali (sanità, polizia, infrastrutture, istruzione, scuola, cultura) e l'impegno sottoscritto con il Governo centrale per aggiornare periodicamente la disponibilità finanziaria che lo Stato mette a disposizione della Comunità per l'esercizio delle sue funzioni. Nei prossimi giorni - ha ricordato Benach - dovremo concludere la prima trattativa su questo fronte dopo l'entrata in vigore, nel luglio del 2006, del "se con do" nostro Statuto (il primo era del 1980), che prevede per l'area un tale possibilità. Tra le caratteristiche dell'ordinamento istituzionale catalano, il presidente Benach ha evidenziato anche la possibilità di tassazione propria (che oggi si attesta poco sotto il 60% delle disponibilità) e il riconoscimento di alcune condizioni di autonomie territoriali, riferite soprattutto a realtà di montagna e di frontiera. Il presidente del Parlamento catalano non ha nascosto per altro le difficoltà con le quali anche un sistema di autonomia da molti invidiato deve fare i conti. Le risorse finanziarie a disposizione - ha detto - sono comunque insufficienti ed il rapporto con lo Stato non è sempre facile. Per questo anche realtà come quella catalana hanno bisogno, per consolidarsi, di riferimenti più ampi, dell'impegno di tutte le regioni, delle esperienze che vengono da altri Paesi. E tra questi - ha concluso c'è sicuramente l'Italia che con la sua recente legge sul Federalismo fiscale potrà esserci utile, oltre che stimolare il cammino delle altre esperienze autonomistiche europee.

CREDITO / LOBBY E POLEMICHE

Nessuno tocchi LE BANCHEL'indagine parlamentare sui derivati venduti agli enti locali non convoca i principali responsabili
FRANCESCO BONAZZI

Davvero riescono a fare un'inchiesta sui derivati senza sentire i banchieri? Ma è impossibile farne a meno, se ci si vuoi capire qualcosa!... Bruno Tabacci, l'ex presidente della commissione Attività produttive che trascinò in Parlamento i banchieri di casa nostra per parlare di Fiat, Cirio e Parmalat, non nasconde lo stupore per la piega che stanno prendendo i lavori della commissione Finanze del Senato. Si sta concludendo l'indagine conoscitiva sullo scandalo dei derivati venduti agli enti locali, ma loro, i venditori di queste autentiche bombe finanziarie sulle quali stanno sedute città come Milano, Napoli, Torino e Firenze, per non parlare di regioni e piccoli comuni, non verranno disturbati dai senatori. Una scelta che il presidente della commissione, l'economista del Pdl Mario Baldassarri, difende con forza: «Abbiamo già sentito l'Abi e poi li chiameremo presto a parlare di credito alle imprese», annuncia. Ad aprire le ostilità è stato nei giorni scorsi Elio Lannutti, senatore dipietrista e bestia nera delle banche con la sua Adusbef, l'associazione di difesa degli utenti dei servizi bancari: «Baldassarri non vuole creare imbarazzi alle banche». Il calendario delle sedute prevede di sentire la Guardia di Finanza e i tecnici della Banca d'Italia. Ma delle banche venditrici dei derivati, nessuna traccia. «Non ci sarà la volontà di risparmiare ai vari Profumo e Passera una sfilata in Parlamento che gli istituti di credito temono per la loro reputazione?», si accende Lannutti. E non sarebbe solo un problema dei vertici di Unicredit e Intesa Sanpaolo, ma anche di fior di banchieri esteri. Perché a imbottire le nostre amministrazioni locali di derivati sono state in primo luogo Merrill Lynch, Jp Morgan, Deutsche Bank, Ubs, Barclays e Nomura. Poi anche le principali banche italiane non sono certo rimaste a guardare in un mercato che il ministro Giulio Tremoliti ha bloccato per legge solo nei mesi scorsi, a buoi scappati. Parte proprio da qui l'autodifesa di Baldassarri con "L'Espresso": «Mi spiegate che senso ha mettere alla gogna gli italiani se è dimostrato che oltre il 60 per cento dei derivati è stato venduto dai loro colleghi stranieri, che mai verranno da noi in Senato?». Alcune banche, poi, sono anche quotate e una raffica di audizioni, sostiene Baldassarri, «potrebbe anche alterare i corsi azionari». Baldassarri però non vuole passare per il Ponzio Pilato di turno, e anticipa due proposte che potrebbero venire dalla sua Commissione. La prima è un appello alle banche perché chiudano tutti i derivati in essere con i nostri enti locali, approfittando di questa fase di tassi bassi. La seconda è di vietare per legge a comuni, province e regioni la pericolosa frequentazione di un mercato «per il quale hanno dimostrato di non avere i requisiti di maturità e preparazione». Al di là delle polemiche su chi convoca chi, sostiene Baldassarri, «se porteremo a casa questi due risultati, avremo fatto un'opera meritoria per tre generazioni». Sarà, ma parlarne direttamente con i banchieri nelle solenni aule del Parlamento non sarebbe un buon inizio? Alla fine, il presidente della Commissione si sbilancia: i banchieri saranno invitati in autunno nell'ambito dell'altra indagine conoscitiva, quella sul credito alle imprese, «e in quella sede i commissari potranno fare domande anche sui derivati». Sempre che il presidente Baldassarri non scampanelli, obietta che si va fuori tema. •